

Allegato "A" al repertorio n. 27187/12387

Anna Ferrelli
NOTAIO

STATUTO

"FONDAZIONE ARNALDO POMODORO"

Art. 1

Costituzione

1.1 E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Arnaldo Pomodoro", con sede in Milano. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione ai sensi del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale, nonché all'estero.

Art. 2

Delegazioni ed uffici

2.1 Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.2 Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 3

Scopi

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse generale e di pubblica utilità nel settore della cultura e dell'arte. In particolare la Fondazione intende garantire la corretta informazione, nei confronti della collettività, relativa a tutte le opere di Arnaldo Pomodoro (per la loro catalogazione e conoscenza, la loro migliore conservazione e l'attenzione storica e critico-culturale ad esse relative) ed altresì garantire l'informazione diffusa dell'opera del Fondatore sia ai fini conoscitivi che formativi per la scuola dell'arte ed il pubblico in genere, anche attraverso la compilazione del Catalogue Raisonné di tutta l'opera di Arnaldo Pomodoro. La Fondazione potrà rilasciare, previo esame, certificati di autenticità ai possessori di opere di Arnaldo Pomodoro oppure dare comunicazione dei dati di catalogazione nell'archivio della Fondazione.

3.2 Nelle finalità dell'Ente sono da ricomprendersi le seguenti iniziative:

- a) la realizzazione di un museo, inteso come luogo per la collettività della ricerca, conservazione e valorizzazione dell'opera di Arnaldo Pomodoro nei suoi rapporti nazionali ed internazionali;
- b) la promozione di studi relativi alla storia ed alla critica della scultura e dell'arte nel Novecento in Italia;
- c) l'organizzazione di dibattiti culturali, di convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica, nonché l'attribuzione di contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello

- inerenti il campo della scultura contemporanea;
- d) l'istituzione di un premio per i giovani che intendano perfezionare ed estendere gli aspetti sperimentali di un nuovo lavoro sul linguaggio espressivo od intellettuale;
 - e) l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con importanti Musei ed enti, anche internazionali, per la diffusione dell'opera di Arnaldo Pomodoro ed il perseguimento delle finalità della Fondazione, pure con eventuale concessione in prestito o donazione di opere;
 - f) l'organizzazione e la realizzazione di visite guidate, laboratori ed appuntamenti di varia natura al fine di incentivare il dialogo con il pubblico e fornire un'ulteriore occasione di conoscenza dell'arte contemporanea rivolta a bambini, ragazzi e adulti, con particolare attenzione anche ai soggetti affetti da disabilità.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1 La Fondazione - nei limiti consentiti dalla normativa di settore può inoltre svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse a quelle istituzionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui nell'esclusivo interesse della Fondazione, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o Privati, che siano considerate necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare, gestire o cedere i beni – ivi comprese quote societarie - di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti alle condizioni e nei limiti fissati nel presente Statuto o nella relativa delibera;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o

mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni;

h) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo della cultura e dell'arte, svolgendo altresì attività di studio e di sensibilizzazione;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

l) una volta ricevuta la cessione dei diritti d'autore di Arnaldo Pomodoro, ultimare, anche tramite terzi, le opere già fuse e/o portare a termine le edizioni non completate di opere e/o multipli.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai beni costituenti il patrimonio iniziale dell'Ente, nonché dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri soggetti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere, che verranno assegnati alla Fondazione e che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che vengano espressamente destinati al fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 6

Fondo di gestione

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e non espressamente destinati al fondo di dotazione;

d) dai contributi dei Fondatori e dei Sostenitori non espressamente destinati al fondo di dotazione;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

7.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 Giugno.

7.4 Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

7.5 Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

7.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal consiglio di Amministrazione stesso.

7.7 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.8

Membri della Fondazione

8.1 I membri della Fondazione sono rappresentati dai Fondatori.

Art. 9

Fondatori

9.1 E' Fondatore Arnaldo Pomodoro.

9.2 Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Amministrazione e con voto favorevole del Fondatore Arnaldo Pomodoro, vita sua natural durante, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Art. 10

Fondatori Esteri

10.1 Possono essere nominati Fondatori, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati od altre istituzioni, aventi sede all'Estero.

Art. 11

Sostenitori

11.1 I Sostenitori sono le persone fisiche e/o gli enti che pur non rientrando tra i membri della Fondazione di cui all'articolo 9, contribuiscono all'attività della Fondazione e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della stessa in maniera spontanea anche attraverso le forme di sostegno, eventualmente, individuate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare di quali benefici possano godere i Sostenitori, fissandone le condizioni e durata.

Art. 12

Esclusione e recesso

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione dei Fondatori successivi, di cui all'art. 9 comma secondo, ed a maggioranza semplice la cessazione dei benefici previsti per i Sostenitori e Fondatori, di cui agli articoli 9, 10 ed 11, per il compimento di gravi atti illeciti e/o contrari alla morale che possano pregiudicare la reputazione della Fondazione oppure per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) morosità;
- b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- d) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

12.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

12.3 I Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 13

Organi della Fondazione

13.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Comitato per le Autentiche;
- e) l'Organo di Controllo.

13.2 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13.3

tutte le cariche, sono gratuite, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

13.3 Ai membri dell'Organo di Controllo, del Comitato per le Autentiche e del Comitato Scientifico potrà essere riconosciuto un compenso annuo che non dovrà essere superiore al tetto massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici, incluso il Presidente, a ciascuno dei quali spetta un voto.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

(i) il Fondatore Arnaldo Pomodoro e sua sorella Teresa Maria Pomodoro, nominati Consiglieri nell'atto costitutivo, i quali resteranno in carica a vita, salvo rinuncia da parte degli stessi; il fondatore Arnaldo Pomodoro, con disposizione anche testamentaria, designerà la persona che, dopo la cessazione del Fondatore dalla carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro di diritto a vita.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza senza che lo stesso abbia proceduto alla designazione del proprio successore, il nuovo membro – non vitalizio, in questo caso - verrà nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo, punto (ii).

(ii) i restanti membri nominati di volta in volta tramite cooptazione, mediante delibera approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

14.3 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente art. 14.2 lett. (ii) restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili o cooptabili nuovamente.

14.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

14.5 In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino allo spirare del termine del mandato del Consigliere cooptato che scada per ultimo, mediante delibera approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione potrà anche decidere, all'unanimità, di non sostituire il Consigliere vacante, sempre che ciò non importi la violazione del numero minimo di Consiglieri previsti dal presente Statuto.

Art. 15

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la garanzia della fedeltà allo scopo della Fondazione e ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4, previa consultazione del Comitato Scientifico, ove nominato;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) nominare i Fondatori sulla base di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;
- d) fissare il valore minimo delle quote e dei contributi dei Sostenitori, di cui agli articoli 10 ed 11, e dei Fondatori di cui all'articolo 9.2;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni e liberalità in genere, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- f) eleggere fra i propri membri il Presidente, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 17;
- g) nominare i membri del Comitato Scientifico;
- h) nominare i membri del Comitato per le Autentiche, determinandone funzioni, compiti e poteri e, ove del caso, il compenso;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- j) deliberare in merito allo scioglimento e/o trasformazione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- k) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- l) approvare, qualora necessario, gli eventuali regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Fondazione;
- m) delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, con poteri determinati all'atto della nomina;
- n) eleggere i membri dell'Organo di Controllo
- o) richiedere ed esaminare l'inventario e il rendiconto di Fondi in Trust di cui la Fondazione venga dichiarata beneficiaria.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione avrà inoltre la facoltà di nominare – determinandone il compenso - un Segretario Generale scegliendolo fra persone di specifica professionalità, cui affidare delle funzioni per la gestione ed il funzionamento della Fondazione. Il Segretario Generale potrà, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto.

Art. 16

Convocazione e quorum

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro

ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

16.2 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica in prima convocazione e di almeno un terzo dei membri in seconda convocazione. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi svolge le funzioni di presidenza in tale riunione. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

16.4 Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione o alla fusione dell'ente, allo scioglimento ed alla, eventuale, destinazione del patrimonio residuo, nonché quelle relative alla cessione o donazione di opere di Arnaldo Pomodoro di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) dovranno essere assunte con il voto favorevole di tre quarti dei consiglieri.

Art. 17

Presidente

17.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, fra i propri membri nei limiti di quanto stabilito all'interno del presente articolo.

17.2 Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

17.4 Il Presidente può delegare singoli compiti ad uno o più consiglieri i quali, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

17.5 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al instaurare

rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.6 La carica di Presidente spetta, vita sua durante, ad Arnaldo Pomodoro, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi. In tal caso o nel caso in cui Arnaldo Pomodoro venga a mancare o comunque non possa più esercitare tale carica, essa spetterà a sua sorella signora Teresa Maria Pomodoro. In caso di mancanza di entrambi, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Comitato Scientifico

18.1 Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 3 e 4 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico quale organo di consultazione della Fondazione che ha la funzione di tutelare l'opera di Arnaldo Pomodoro e dei relativi diritti d'autore suggerendo al Consiglio le iniziative da intraprendere a tale fine. Svolge attività di consulenza in merito ai programmi, alle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

18.2 Il Comitato è composto da un numero massimo di tre membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata e le funzioni, tra persone italiane e/o straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte, del collezionismo e della cultura in genere, con particolare riferimento alle materie d'interesse della Fondazione.

18.3 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione e dal medesimo convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, per la tutela dell'opera di Arnaldo Pomodoro e predisporre il programma delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per esprimere il parere sul programma dal medesimo elaborato, per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario Generale ove nominato.

Art. 19

Comitato per le Autentiche

19.1 Il Comitato per le autentiche certifica l'autenticità delle opere di Arnaldo Pomodoro, avvalendosi qualora necessario del supporto di professionisti esterni.

19.2 Il Comitato è composto da un numero massimo di tre membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata, i poteri e le funzioni, tra persone indicate da Arnaldo Pomodoro e, in mancanza, tra persone con indubbia conoscenza delle Sue opere. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 20

Organo di Controllo

20.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

20.2 L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

20.3 L'Organo di Controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, procede alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci.

20.4 Esso può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.5 Qualora, per qualunque ragione, il Consiglio di Amministrazione non proceda alla nomina dell'Organo di Controllo ai sensi del precedente 20.1 entro tre mesi, la nomina sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

20.6 La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti, iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, in prima istanza dai Fondatori e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione contabile della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per quanto di sua competenza.

La carica può essere gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art.21

Clausola Arbitrale

21.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra i membri e gli organi della Fondazione o tra alcuni di essi, i loro eredi e la Fondazione stessa circa l'interpretazione ed esecuzione di questo statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

21.2 L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. Le spese dell'arbitrato saranno anticipate in eguale misura dalla parti e poi si intenderanno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro.

Art. 22

Scioglimento

22.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri enti che perseguano finalità analoghe, privilegiando altre fondazioni o enti che abbiano come fine primario la tutela della figura e dell'opera di Arnaldo Pomodoro, ovvero - in subordine - a fini di pubblica utilità.

Art. 23

Clausola di rinvio

23.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. :—

F.to TERESA MARIA POMODORO-----

F.to ANNA FERRELLI - notaio-----

